

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE
“CENTRO PER LA RACCOLTA, LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
TRADIZIONI POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LUCCA”
(Delibera C.P. n. 28 del 5.5.1997 e C.P. n. 71 del 21.3.2001)

INDICE

- [Art. 1](#) – Costituzione, sede, denominazione
- [Art. 2](#) – Durata e scioglimento anticipato
- [Art. 3](#) – Finalità, compiti e scopi
- [Art. 4](#) – Organi
- [Art. 5](#) – Costituzione e composizione del Consiglio di Amministrazione
- [Art. 6](#) – Durata in carica
- [Art. 7](#) – Surrogazioni
- [Art. 8](#) – Attribuzioni
- [Art. 9](#) – Convocazione
- [Art. 10](#) – Validità delle sedute
- [Art. 11](#) – Svolgimento delle sedute
- [Art. 12](#) – Compensi
- [Art. 13](#) – Responsabilità
- [Art. 14](#) – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- [Art. 15](#) – Attribuzioni del Presidente
- [Art. 16](#) – Il Direttore
- [Art. 17](#) – Attribuzioni del Direttore
- [Art. 18](#) – Struttura organizzativa
- [Art. 19](#) – Personale
- [Art. 20](#) – Dotazione di beni patrimoniali
- [Art. 21](#) – Mezzi finanziari
- [Art. 22](#) – Bilancio preventivo
- [Art. 23](#) – Conto consuntivo
- [Art. 24](#) – Collegio dei revisori
- [Art. 25](#) – Criteri di gestione
- [Art. 26](#) – Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale
- [Art. 27](#) – Modalità del controllo degli atti
- [Art. 28](#) – Vigilanza
- [Art. 29](#) – Norme di rinvio
- [Art. 30](#) – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 22 della L. 8.6.90 n. 142 e in conformità di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto Provinciale l'Istituzione denominata "Centro per la raccolta, lo studio e la valorizzazione delle tradizioni popolari della Provincia di Lucca".

La sede dell'Istituzione è in Lucca presso la Provincia.

Art. 2 – Durata e scioglimento anticipato

La durata dell'Istituzione è fissata in 20 anni e cioè fino al 2017 e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio Provinciale.

L'Istituzione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione del Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 3 – Finalità, compiti e scopi

Scopo dell'Istituzione è quello di raccogliere e conservare le fonti della cultura popolare e promuoverne lo studio, a tal fine provvedendo tra l'altro:

- all'impianto, in collaborazione con le biblioteche pubbliche esistenti, di una biblioteca specializzata comprendente gli studi in materia condotti sul territorio;
- al censimento delle iniziative folcloriche nella Provincia e alla valorizzazione e promozione delle stesse;
- al coordinamento del riordinamento e schedatura dei musei delle tradizioni popolari già esistenti in provincia;
- all'individuazione e catalogazione delle fonti orali, scritte e materiali della tradizione e della cultura popolare, promuovendo la costituzione di centri di documentazione e di raccolta;
- all'organizzazione di incontri, indagini, inchieste con particolare riguardo allo scambio di esperienze con altri enti, associazioni, gruppi o singoli studiosi che si occupano della materia. L'Istituzione si avvarrà della collaborazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Saranno ricercati inoltre i rapporti con le Province contermini e con le istituzioni regionali e provinciali operanti nel settore;
- alla gestione e promozione del Museo Etnografico Provinciale "Don Luigi Pellegrini" di San Pellegrino in Alpe (Delibera G.P. n. 290 del 5 febbraio 1994 e G.P. n. 85 adottata dal Commissario Straordinario in data 9 aprile 1997) provvedendo, in particolare alla relativa custodia, vigilanza e organizzazione delle visite. La Provincia si riserva di attribuire all'Istituzione la gestione di altri servizi ed iniziative relativi alla promozione e alla informazione sulle tradizioni popolari e alla consultazione documentale.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente e il Direttore.

Art. 5 – Costituzione e composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia.

I Consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono scelti all'esterno del Consiglio e della Giunta Provinciale tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere, in possesso di adeguati requisiti culturali e di competenza politico-amministrativa.

Art. 6 – Durata in carica

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica per la durata in carica dell'organo che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Consigliere o di Presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

I singoli Consiglieri e il Presidente decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e possono essere revocati in caso di gravi inadempienze o irregolarità effettuate nello svolgimento dell'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Art. 7 – Surrogazioni

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla surrogazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati dalla carica, restano in carica per il periodo in cui vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 8 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi formulati annualmente dal Consiglio Provinciale, esercita funzioni di gestione e di controllo.

In particolare:

- delibera i programmi annuali e le relative variazioni, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- delibera le eventuali tariffe a carico degli utenti per la fruizione di beni e servizi, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
- esprime il parere sulla nomina del Direttore;
- delibera su tutti i rapporti giuridici necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Istituzione;
- delibera su tutte le opere e le spese necessarie per il funzionamento dell'Istituzione;
- delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sulle piante organiche e le relative variazioni, sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente.

Nomina, inoltre un Comitato Scientifico con funzioni consultive e con il compito di garantire il rigore scientifico e la qualificazione delle iniziative e delle attività del Centro. Il Comitato scientifico, composto da almeno cinque membri e un massimo di 10, è presieduto dal Presidente del Centro o suo delegato e può nominare un coordinatore. I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra docenti universitari, ricercatori, cultori ed esperti delle discipline scientifiche attinenti le tradizioni popolari, in modo da assicurare una competenza multidisciplinare.

Art. 9 – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi altresì, su richiesta motivata di due Consiglieri, del Direttore o dei Revisori dei Conti della Provincia. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza ed essere inviato almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 10 – validità della seduta

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza di tre componenti, compreso il Presidente o suo vicario. Il Direttore interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

I consiglieri non possono essere presenti qualora il Consiglio di Amministrazione esamini argomenti nei quali hanno un interesse personale o l'abbiano il coniuge o i loro parenti o affini entro il quarto grado.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati all'ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

Art. 11 – Svolgimento delle sedute

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata innanzitutto che questo sia regolarmente costituito e in numero per deliberare. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far risultare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale dal Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario.

Le funzioni del Segretario sono svolte dal Direttore o da un dipendente da lui delegato.

Art. 12 – Compensi

Le indennità di carica e di presenza, nonché i criteri per gli eventuali rimborsi spese da corrispondere ai Consiglieri e al Presidente, sono determinati, nei limiti della normativa vigente, dal Consiglio Provinciale.

Art. 13 – Responsabilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso la Provincia dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'Istituzione.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del

Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 14 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità, di reiterata violazione di legge e di regolamento e di persistente inottemperanza alle direttive da esso formulate e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Provinciale.

Art. 15 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione; in particolare il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- promuove le iniziative valide ad assicurare l'integrazione dell'attività dell'Istituzione con le realtà sociali ed economiche e culturali della comunità locale;
- stabilisce gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio;
- adotta, in caso di necessità e di urgenza sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella prima adunanza per la ratifica;
- il Presidente può delegare, anche in via temporanea ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Art. 16 – Il Direttore

Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Presidente della Provincia sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione stessa.

L'incarico può essere affidato ad un dipendente provinciale comandato presso l'Istituzione in possesso di qualifica dirigenziale adeguata in relazione alle dimensioni del servizio, o assunto con contratto a termine.

Per l'assunzione del Direttore con contratto a termine, è richiesto il possesso di laurea legalmente riconosciuta in discipline attinenti alla materia, affiancata da idonea specializzazione e esperienza.

Il trattamento economico in tal caso è determinato sulla base delle norme valide per il personale della Provincia.

Il Direttore, anche se assunto con contratto a termine, non può assumere alcun incarico, anche temporaneo, di carattere professionale estraneo all'Istituzione senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e può essere rinnovato.

Art. 17 – Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e tecnico/amministrativa dell'Istituzione.

Il Direttore, in particolare:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dirige l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
- c) adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del programma annuale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) propone eventuali variazioni di bilancio;
- g) presiede le aste pubbliche, le licitazioni private, gli appalti concorso e le commissioni di concorso;
- h) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- l) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- m) dirige il personale, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, verificando il risultato dell'attività svolta e ne cura l'aggiornamento;
- n) formula, qualora si verificano problemi di carattere disciplinare, le proposte per i conseguenti provvedimenti da adottare;
- o) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente regolamento e dal Consiglio di Amministrazione;
- p) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, provvede, direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti e alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti competono al Direttore le funzioni attribuite ai dirigenti della Provincia di Lucca.

Art. 18 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Istituzione e le sue variazioni vengono determinate con delibere del Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere organizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni ed integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 19 – Personale

L'Istituzione definisce la propria pianta organica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale come atto fondamentale.

Le variazioni della pianta organica di norma vengono approvate contestualmente al bilancio preventivo. La copertura della pianta organica dell'Istituzione può avvenire, sia con personale posto alle dipendenze dell'Istituzione stessa, sia con personale provinciale comandato.

Per ciò che concerne le assunzioni, le cessazioni del rapporto di lavoro, lo stato giuridico ed economico del personale, valgono le norme giuridiche relative agli enti locali, nonché quelle specifiche della Provincia di Lucca se ed in quanto applicabili.

Valgono le norme stabilite dal regolamento della Provincia di Lucca per ciò che concerne il procedimento e le sanzioni disciplinari.

Art. 20 – Dotazione di beni patrimoniali

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituzione dispone dei beni costituenti il fondo di dotazione assegnato dalla Provincia in sede di costituzione e dalle necessarie implementazioni.

In sede di prima costituzione il fondo di dotazione è costituito dal patrimonio netto della disciolta associazione Centro Tradizioni Popolari della quale l'Istituzione assume tutte le posizioni attive e passive. Tale patrimonio, in particolare è costituito da beni risultanti dalla relazione descrittiva appositamente predisposta per l'assegnazione all'Istituzione.

L'Istituzione dispone altresì, nei limiti indicati nell'atto di assegnazione, dei beni immobili assegnati.

L'Istituzione cura la manutenzione ordinaria dei beni (mobili) in dotazione e in uso con spese a proprio carico; resta invece a carico dell'ente proprietario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Art. 21 – Mezzi finanziari

Il Consiglio Provinciale stabilisce in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale i fondi da assegnare all'Istituzione per garantire la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi che le sono propri.

La gestione dell'Istituzione deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza e della miglior efficacia; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede:

- con i fondi assegnati dalla Provincia;
- con eventuali entrate derivanti da tariffe applicate per l'erogazione di servizi a pagamento;
- con i contributi e le elargizioni che ad essa comunque perverranno da altri enti pubblici e da privati, che potranno convenzionarsi per partecipare all'attività dell'Istituzione.

Art. 22 – Bilancio preventivo

L'esercizio coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio, inserito in un programma di attività triennale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore entro il 15 settembre dell'anno precedente e deve essere trasmesso alla Giunta Provinciale che lo approva almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio preventivo della Provincia.

Al bilancio preventivo annuale deve essere allegata una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente gli elementi essenziali delle attività che si intendono attuare.

Il bilancio di previsione è articolato per voci economiche. Le registrazioni contabili dovranno comunque garantire la possibilità di rilevare costi e ricavi dei singoli servizi.

Art. 23 – conto consuntivo

Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Provincia. Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione lo presenta alla Giunta Provinciale.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Qualora nonostante l'obbligo del pareggio di cui all'art. 21 si verificano particolari circostanze che provochino un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che lo hanno determinato ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

In caso di disavanzo l'Amministrazione Provinciale disporrà l'assegnazione all'Istituzione del contributo finanziario occorrente al ripiano.

Art. 24 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le funzioni di verifica economico/contabile nei confronti dell'Istituzione. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme fiscali e attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Istituzione. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Provincia.

Art. 25 – Criteri di gestione

Il Servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere della Provincia di Lucca e disciplinato dalle stesse condizioni contrattuali.

La gestione del bilancio è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità delle aziende speciali, estesa alle istituzioni.

La gestione del patrimonio, per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dal regolamento di contabilità della Provincia di Lucca in quanto compatibile.

L'attività negoziale dell'Istituzione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, dal regolamento dei contratti della Provincia di Lucca in quanto applicabile.

Art. 26 – Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale

L'Istituzione ha l'obbligo di trasmettere alla Giunta Provinciale, per l'approvazione, i seguenti atti:

- bilancio preventivo e conto consuntivo;
- deliberazioni che comportino variazioni del bilancio in corso;

- deliberazioni che impegnino il bilancio per più esercizi finanziari, salvo che non si tratti di servizi a carattere continuativo attinenti alla ordinaria gestione;
- definizioni della pianta organica e della struttura organizzativa e relative variazioni.

Con l'atto di approvazione, la Giunta Provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità e di merito per accertare la rispondenza degli atti da approvare ai criteri di convenienza e di opportunità e agli indirizzi impartiti dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione consuntiva annuale sulla gestione delle attività e dei servizi da sottoporre al Consiglio Provinciale e da inviare ad esso entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 27 – Modalità del controllo degli atti

L'Istituzione trasmette alla Provincia gli atti da sottoporre all'approvazione, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Qualora ritenga che sussistano le condizioni, la Giunta Provinciale adotta un provvedimento motivato di non approvazione, con il quale rinvia al Consiglio di Amministrazione l'atto con le osservazioni formulate, richiedendone il riesame. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non si adegui alle osservazioni formulate dalla Giunta Provinciale il provvedimento viene adottato o non adottato in via definitiva dalla Giunta Provinciale stessa, con le modifiche che questa riterrà opportuno introdurre.

Art. 28 – Vigilanza

La Provincia può richiedere, in qualunque momento, agli organi dell'Istituzione notizie, documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento ed in particolare per il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi ricevuti.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli enti locali nonché alle norme regolamentari della Provincia di Lucca in quanto applicabili.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

In attesa della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, un Commissario Straordinario Unico, all'uopo designato, a termine, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, provvederà al disbrigo degli affari correnti.